



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, [REDACTED],
all'udienza del 16 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1370, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, pendente

T R A

[REDACTED],
con l'avv. VIOLA ROBERTO,

- *ricorrente* -

E

**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIA
SERVIZI DI RISCOSSIONE)**, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*,
con l'avv. [REDACTED]

- *convenuta* -

E

INAIL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con l'avv. [REDACTED],

- *convenuta* -



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15/03/2017 la parte ricorrente [REDACTED] ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (*chiedendo, in sintesi, di dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali portati dalla cartella esattoriale n. 09720000457285910, di cui la parte ricorrente avrebbe avuto conoscenza solo a seguito di richiesta di estratto di ruolo*).

* * *

Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

La controversia – assegnata a questo giudice in data 2/11/2017 – è stata decisa all'udienza odierna.

* * *

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta INAIL.

Tale soggetto è il titolare dei crediti contributivi previdenziali e dei relativi accessori: pertanto la sua presenza in giudizio appare necessaria, quantomeno ai fini dell'opponibilità della sentenza emessa da questo giudice.

La peculiare posizione di “estraneità” di INAIL rispetto alla procedura di esecuzione a mezzo ruolo – rimessa interamente all'agente di riscossione incaricato *ex lege* (cfr. art. 13, co. 6, della L. n. 448/1998) – può incidere esclusivamente ai fini dell'eventuale compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.

* * *



Nel merito, occorre premettere che l'azione proposta dalla parte ricorrente ha per oggetto anche l'accertamento della (in)esistenza – originaria o sopravvenuta – dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento di cui sopra e, dunque, dell'assenza del diritto delle parti convenute a procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Ne consegue che l'azione in questione va qualificata – in parte qua – come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che *“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel*



corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. [...]”.

All'accertamento dell'omissione contributiva segue quindi, a seconda della disciplina applicabile *ratione temporis*, un (eventuale) avviso bonario, poi l'iscrizione a ruolo e, ancora poi, la notifica della cartella di pagamento – o, in alternativa, l'emissione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo – a loro volta seguiti dagli opportuni atti interruttivi, cioè dalle intimazioni di pagamento, e/o dagli atti dell'esecuzione forzata.

La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).

Secondo il diritto vivente formatosi in materia negli ultimi anni, “Relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata; c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex



art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata” (Tribunale Roma sez. lav. 04 maggio 2017 n. 4076), e che “Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al [D. Lgs. n. 46 del 1999](#), l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni [ora 20 giorni, n.d.a.] dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49](#), si identifica nella cartella esattoriale; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49](#), come modificato dal [D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 16](#), (cfr. [Cass., n. 21863/2004](#)). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr. [Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996](#)). [...] in ordine alle censure inerenti il merito della pretesa [...] trova applicazione al riguardo il termine perentorio (cfr. ex plurimis, [Cass., n. 14692/2007](#)) di quaranta giorni di cui al [D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24](#)”.

La giurisprudenza ha pure precisato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali – per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo – è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale: in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI 04 aprile 2017 n. 8752, che ha chiarito che “La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.”, nonché



Tribunale Roma sez. lav. 25 maggio 2017 n. 4934, secondo cui *“la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”*.

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno (definitivamente) stabilito che *“La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l' art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell' art. 2953 c.c. . Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito dalla L. n. 122/2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi*



dell' art. 2953 c.c. . Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell' art. 2953 c.c. , tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cassazione civile SS. UU. 17 novembre 2016 n. 23397).

In sintesi: qualora la cartella esattoriale – o l'avviso di addebito – siano stati validamente notificati al destinatario e non tempestivamente impugnati da quest'ultimo, tale soggetto decade dalla possibilità di far valere tanto i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito (e degli altri atti antecedenti non autonomamente e tempestivamente impugnati), sia dalla possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata prima ancora della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.

Anche in tal caso, tuttavia, rimangono aperte – secondo la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni – talune possibilità per l'esecutando:

- [a] di far valere l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) – per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi (o di atti esecutivi) – tramite l'impugnazione, per tale motivo, del successivo atto della procedura esecutiva o del successivo atto interruttivo posti in essere dall'agente di riscossione o dall'ente creditore;
- [b] di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti interruttivi o il compimento di atti esecutivi, per accertare l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la



notificazione (per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi);

[c] di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti del procedimento di riscossione o di ulteriori atti interruttivi, per accertare la nullità o l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale e quindi (non operando, in caso di nullità o inesistenza della notifica della cartella, la decadenza e la preclusione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) per far accertare l'eventuale prescrizione intervenuta prima ancora della inesistente o invalida notificazione della cartella o dell'avviso.

La giurisprudenza più recente (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6166) ha invero stabilito taluni principi che innovano parzialmente il quadro sopra delineato.

Appare opportuno riportate taluni significativi passaggi della decisione citata: “8. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sè autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016). [...] 10. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass. 19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. 11. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua



richiesta. 12. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. 13. Nel caso, in considerazione del fatto che nella ricostruzione della Corte territoriale, non oggetto di specifica impugnazione, la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. 14. Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), [...]. 15. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) [...] difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva" (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6166).

In base a tale nuovo orientamento dunque:

a) sussiste interesse ad agire tramite un'azione di accertamento negativo proposta dal debitore ricorrente avverso crediti risultanti da un estratto di ruolo richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione laddove le correlate cartelle di pagamento o i correlati avvisi di addebito non fossero



stati regolarmente notificati nei confronti del debitore ricorrente, poiché ciò consente al debitore di recuperare la possibilità di impugnare gli atti che non gli erano mai stati portati a conoscenza;

b) non sussiste interesse ad agire in capo al debitore ricorrente ove questi abbia presentato un'azione di accertamento negativo avverso crediti risultanti da un estratto di ruolo richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione, nel caso in cui le correlate cartelle di pagamento o i correlati avvisi di addebito fossero stati regolarmente notificati nei confronti della parte ricorrente: ciò vale anche ove il debitore voglia far valere la prescrizione sopravvenuta successivamente alla notificazione delle cartella di pagamento o degli avviso di addebito (con la sola eccezione di quanto detto appresso, sub lett. c);

c) in deroga a quanto appena illustrato, nella ipotesi sub lett. b sussiste invece interesse ad agire in capo al debitore ricorrente laddove emerga che l'agente di riscossione (convenuto a seguito della proposizione della menzionata azione di accertamento negativo per opera della parte ricorrente) abbia posto in essere atti attestanti la persistente volontà di riscuotere i crediti:

- questa evenienza sussiste, ad avviso di questo giudice, soltanto laddove l'agente di riscossione convenuto si costituisca in giudizio e, al contempo, fornisca la prova di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio successivo alla notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito oppure laddove sia provato l'avvenuto compimento di atti esecutivi da parte dello stesso nonostante il già avvenuto decorso di un quinquennio dalla predetta notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, o il già avvenuto decorso di un quinquennio dal compimento dell'ultimo successivo atto interruttivo;

- difatti, essendo ormai pacifico che la prescrizione in materia di riscossione a mezzo ruolo è quinquennale (cfr. Cassazione civile SS. UU. 17 novembre 2016



n. 23397; Cassazione civile sez. VI 04 aprile 2017 n. 8752) e che l'onere della prova dell'avvenuto compimento di atti interruttivi della prescrizione grava sull'agente di riscossione (Cassazione civile sez. lav. 12 agosto 2009 n. 18250), è possibile dedurre – dal fatto concludente della mancata costituzione in giudizio dell'agente di riscossione e/o dalla mancata prova, per opera di questo, del compimento di ulteriori atti interruttivi entro il quinquennio successivo al momento in cui il credito era divenuto esigibile o al momento della notificazione della cartella di pagamento, o dell'avviso di addebito o di un ulteriore atto interruttivo precedente – che, considerato il lungo tempo intercorso, l'ente impositore non procederà alla riscossione coattiva, che interverrà l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e che dunque non vi sia alcuna minaccia attuale di atti esecutivi (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6166).

Nel caso di specie, la parte ricorrente – che ha premesso di essere venuta a conoscenza di talune posizioni debitorie a seguito della spontanea richiesta di estratto di ruolo presso l'agente di riscossione – ha impugnato autonomamente tale estratto di ruolo, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza – per sopravvenuta prescrizione estintiva – dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09720000457285910.

Dalla documentazione in atti risulta che tale cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 09.01.2003 (*all. 5 al fascicolo di ADER*) e che ad essa ha fatto seguito la notificazione di un preavviso di fermo amministrativo (effettuata in data 20.10.2009: *all. 6-7 al fascicolo di ADER*) e di almeno una intimazione di pagamento (n. 09720129048772765/000, notificata in data 3.5.2012: *all. 3 al fascicolo di ADER*).

Stando così le cose – e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale più recente – sussiste nel caso concreto interesse ad agire in riferimento all'azione di accertamento negativo proposta dalla parte ricorrente



tramite autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, giacché l'agente di riscossione ha posto in essere atti (intimazioni di pagamento) che attestano la persistente volontà di procedere all'esecuzione.

Tuttavia, nel caso concreto, risulta maturata la prescrizione estintiva (quinquennale) dopo la notificazione della cartella di pagamento (09.01.2003) e prima della notificazione del fermo amministrativo (20.10.2009) e, pertanto, i successivi atti compiuti dall'agente di riscossione sono inefficaci, non potendo far risorgere il credito a cui si riferiscono, in quanto già estinto per prescrizione.

Essendo la predetta prescrizione estintiva verificatasi dopo la notifica della cartella di pagamento, l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46/1999 va quindi rigettata.

L'accoglimento del ricorso nei termini di cui sopra comporta l'assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti.

Le spese di lite relative al rapporto tra la parte ricorrente ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE seguono la soccombenza, e, tenuto conto della natura della controversia e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, vanno quantificate in euro 600,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e CPA).

Le spese di lite relative al rapporto tra la parte ricorrente e INAIL devono essere interamente compensate, per le ragioni indicate in precedenza: difatti tale parte convenuta – pur essendo soggetto legittimato passivo (quale titolare sostanziale dei crediti contributivi e dunque aventi ragione per stare in giudizio e per difendersi avverso le pretese della parte ricorrente) – non può essere tenuto a rispondere dei fatti e delle omissioni avvenuti in sede di esecuzione coattiva a mezzo ruolo, giacché per la fase di riscossione è competente soltanto l'agente di riscossione incaricato *ex lege* (cfr. art. 13, co. 6, della L. n. 448/1998).



P.Q.M.

- dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 09720000457285910;
- rigetta ogni altra domanda e/o eccezione;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e INAIL;
- condanna la parte convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, nella misura di euro 600,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Velletri, 16 maggio 2019

Il Giudice

[Redacted signature]

